

Comune di Pavullo nel Frignano

REGOLAMENTO DEL MERCATINO STORICO CON HOBBISTI “MERCATINO DEL PASSATO”.

Sommario
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 –Luogo, giornate e orari di svolgimento
Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino
Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare
Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione degli hobbisti
Art. 6 – Assegnazione degli spazi
Art. 7 – Utilizzo degli spazi
Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi
Art. 9 – Sanzioni
Art. 10 - Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto del D. Lgs 114/98, della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercatino storico con hobbisti del Comune di Pavullo nel Frignano denominato "Mercatino del Passato" (di seguito chiamato *Mercatino*), così come definito all'art. 6 co.1 lett. c. ter , della L.R. 12/99;
3. Nell'ambito del Mercatino del Passato è ammessa l'esposizione, lo scambio e la vendita di :
 - a) cose usate ;
 - b) articoli di modernariato e collezionismo.;
 - c) prodotti di antiquariato, ai sensi del D.lgs 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";
4. In occasione dello svolgimento del mercatino e contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche ,dimostrative,ricreative e turistiche, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il mercatino persegue le finalità di animazione e valorizzazione del territorio in quanto rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza il paese, concorre alla frequentazione del centro cittadino e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate.

Art. 2 –Luogo, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercatino si svolge a Pavullo nel Frignano, in Piazza Toscanini, ogni prima domenica del mese.
2. Gli orari del Mercatino sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni. Nell'ordinanza saranno indicati gli orari di esposizione e vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area, nonché le eventuali fasce orarie minime di svolgimento dell'attività.
3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino

1. Il mercatino si svolge nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento, nella quale sono evidenziati in particolare: l'area destinata al mercatino con hobbisti, il numero progressivo, la superficie e la collocazione dei posteggi (*art. 7 co 1 L.R. 12/1999*);
2. Ferma restando l'area complessiva destinata al mercatino, come delimitata nella planimetria allegata, il numero complessivo dei posteggi, la loro numerazione, la dislocazione e le dimensioni possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare al Mercatino del Passato :
 - a) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999;
 - b) hobbisti così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono barattano, propongono e espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.
2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis, comma 3 e 5, della L.R. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per i Commercianti su aree pubbliche, per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, si applica quanto previsto nel Regolamento Comunale dei mercati e dei posteggi isolati e delle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2017.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare al Mercatino del Passato, gli hobbisti devono possedere:
 - i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod.;
 - il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della validità giornaliera del tesserino;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;

- d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
 - e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
 - f) esporre il tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
3. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
 4. Gli hobbisti ammessi a partecipare al mercatino devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone.
 5. Per i Commercianti su aree pubbliche si applica quanto previsto nel Regolamento Comunale dei mercati e dei posteggi isolati e delle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2017.

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

1. Nell'ambito del mercatino sono individuati, nella planimetria allegata al presente regolamento, n. 33 posteggi di cui:
 - ✓ N.13 posteggi da assegnare ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante contrassegnati dal n.1L al numero 13L ;
 - ✓ n. 20 posteggi da assegnare agli hobbisti contrassegnati dal n 1T al n 20T;
2. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio ambulante avverrà secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale dei mercati e dei posteggi isolati e delle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2017.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti avverrà attraverso sorteggio. I posteggi verranno assegnati per edizione annuale del mercatino. Successivamente alla prima assegnazione verrà data priorità a chi non ha partecipato all'edizione precedente in modo da garantire il criterio di rotazione di cui all'art. 7 bis co.8 della L.R. 12/1999. Le modalità del sorteggio verranno stabilite con atto del responsabile della struttura comunale competente.
4. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.

Art. 7 – Utilizzo degli spazi

1. Gli occupanti degli spazi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- b) obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione;
- c) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
- d) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- e) divieto di accensione fuochi;
- g) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
- h) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
- i) divieto di esporre, scambiare, vendere prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 1 comma 3 del presente regolamento;
- j) obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- k) obbligo di agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- l) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
- m) obbligo di esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione/SCIA;
- n) obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi addetti al controllo il tesserino di hobbista;

Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia potrà affidare a soggetti esterni e ad associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale la gestione del Mercatino e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.

Art. 9 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA o l'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 114/1998, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. La vendita di prodotti non appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 co. 3 del presente regolamento è punita con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 2 del D.Lgs.114/98 ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.
3. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee allo scopo costituisce violazione dell'art. 14 del D.lgs 114/1998, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis co.7

della L.R. 12/1999, ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 22 co. 3 del D.Lgs.114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

4. Le seguenti violazioni attuate dagli hobbisti alle norme indicate nel presente regolamento sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, co. 12, della L.R. 12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:
 - a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza;
 - b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione;
 - c) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione incompleto o non veritiero;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00;
 - e) assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo il caso di sostituzione temporanea.

5. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00:
 - a) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - b) richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - c) utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
 - d) accendere fuochi;
 - e) manomettere, alterare o danneggiare il suolo pubblico, nonché gli eventuali arredi e piante presenti.
 - f) tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
 - g) non agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - h) non agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.

6. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP:
 - a) occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese;
 - b) occupare il marciapiede retrostante il posteggio.

7. Si applica la "diffida amministrativa" di cui all'art.7 bis della L.R. 21/1984 introdotto dall'art.8 della L.R. 4/2013, prima della contestazione delle violazioni previste dal presente articolo ai commi 3, 4, 5 lett. a, b, c, d, f, h.

5. Il mancato pagamento dei tributi locali o di altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate/edizioni del Mercatino fino al pagamento di quanto dovuto.

6. Le violazioni alle norme del presente regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista specifica sanzione da normativa sovraordinata o da altri regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00.
7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni e per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche anche il Regolamento Comunale dei mercati e dei posteggi isolati e delle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2017
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia e con lo stesso in contrasto.